

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1967

Aumento del contributo annuo dello Stato e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili

ONOREVOLI SENATORI. — Tra gli enti pubblici a carattere nazionale che svolgono attività di assistenza in favore delle classi meno abbienti riveste una posizione di particolare rilievo, in ragione specialmente della categoria dei destinatari dell'azione protettiva, l'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con la legge 9 agosto 1954, n. 632, e disciplinata dalle successive leggi 10 febbraio 1962, n. 66, e 10 agosto 1964, n. 718, nonché dai regolamenti approvati con decreti presidenziali 15 gennaio 1956, n. 32, e 10 agosto 1963, n. 1329.

L'Opera, che è soggetta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro, ha per scopo precipuo la concessione di una provvidenza economica a carattere continuativo ai ciechi civili che versano in condizioni di bisogno, prevista dalle citate disposizioni in forma di « assegno a vita » o di « pensione

non reversibile »; oltre a tale primaria finalità, l'Ente ha pure il compito di coordinare e potenziare le attività intese all'orientamento professionale dei ciechi, di promuovere iniziative volte all'inserimento dei non vedenti nella vita produttiva e alla realizzazione di case di riposo e di lavoro nonché di curare l'assistenza sanitaria di tali minorati su basi mutualistiche con il concorso finanziario dello Stato.

In vista dell'importanza di ordine etico e sociale che inerisce all'assistenza dei ciechi e della strumentalità dell'Ente rispetto a tale fine di pubblico e generale interesse, lo Stato ha assunto l'impegno, fin dalla costituzione dell'Opera, di destinare per il conseguimento degli scopi istituzionali di essa un finanziamento annuo, che viene stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La dotazione finanziaria di cui sopra assomma attualmente all'importo complessivo di lire 12 miliardi e 300 milioni ed è ripartita in due capitoli, l'uno come contributo di lire 12 miliardi e 100 milioni e l'altro come contributo di lire 200 milioni specificamente destinato all'assistenza sanitaria dei ciechi non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti.

Il volume delle attività dell'Opera, per quanto si attiene particolarmente all'erogazione del beneficio economico continuativo ai ciechi bisognosi, ha avuto un progressivo e notevole sviluppo espansivo, sia per la pressione delle istanze avanzate dai minorati sia in dipendenza della necessità di corrispondere gli arretrati a coloro che siano riconosciuti titolari del diritto all'assistenza; decorrendo questa, in base alla vigente disciplina della materia, dal mese successivo a quello di recezione della domanda.

Di tale dinamico incremento dell'assistenza in questione e delle connesse esigenze di finanziamento danno significativa indicazione le disposizioni legislative che sono intervenute, in successione di tempo, sia per l'aumento del contributo ordinario dello Stato sia per la concessione di contributi straordinari.

Al riguardo, è da rammentare che la legge istitutiva del 1954 (articolo 4) fissava il finanziamento statale annuo in favore dell'Opera in lire 4 miliardi e 200 milioni; tale somma è stata poi elevata a lire 4 miliardi e 700 milioni per l'esercizio 1956-57, a lire 5 miliardi e 200 milioni per l'esercizio 1957-1958 ed a lire 8 miliardi e 900 milioni per ciascuno degli esercizi successivi (legge 20 febbraio 1958, n. 103).

La detta somma è stata portata a lire 10 miliardi e 400 milioni dall'esercizio 1959-60 (legge 3 gennaio 1960, n. 3) ed ha raggiunto l'attuale misura di lire 12 miliardi e 100 milioni, per effetto dell'aumento di 1 miliardo e 700 milioni, disposto con l'articolo 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

Inoltre, è da notare, che con le citate leggi del 1958 e del 1960, nonché con la più recente legge 1° luglio 1966, n. 515, sono stati disposti in favore dell'Opera contributi straordinari di vario importo per le

necessità inerenti al pagamento degli arretrati degli assegni e pensioni.

Oltre all'accennato sviluppo legislativo, sono pure sintomatici dell'aumento del numero dei ciechi assistiti dall'Opera e delle correlative necessità di finanziamento i seguenti dati, che riflettono la situazione dell'anno 1966:

domande e ricorsi esaminati nel 1966: n. 36.030;

istanze per assegni e pensioni accolte nel 1966: n. 8.302; di esse, n. 7.376 si riferiscono a nuove concessioni e 926 ad attribuzione della pensione a titolari dell'assegno a vita;

ammontare degli oneri per mensilità afferenti all'anno 1966: in totale lire 1 miliardo e 402.448.000;

ammontare degli oneri per mensilità afferenti agli anni 1965 e precedenti (arretrati) in totale lire 3 miliardi e 150 milioni.

È saliente anche notare che mentre nel primo semestre del 1966 sono state accolte istanze per una media mensile di oltre 500 unità, nel secondo semestre dello stesso anno tale media mensile ha superato le 800 unità.

Posto quanto sopra e tenuto presente, in particolar modo, l'aumento del numero dei beneficiari dell'assistenza, quale si è verificato nell'anno decorso (oltre 7.000) e che induce alla fondata previsione di un'analoga dilatazione dell'attività assistenziale di cui si tratta negli anni futuri, si profila ora la necessità di un ulteriore impegno della finanza statale in favore dell'Opera, impegno che è pienamente giustificato sia dalle accennate esigenze operative sia dall'attenzione che la categoria dei ciechi bisognosi merita da parte dei pubblici poteri.

Tale ulteriore intervento finanziario dello Stato si ritiene debba opportunamente concretarsi non soltanto nell'erogazione di un contributo a carattere straordinario ma anche nell'aumento della misura del contributo ricorrente annuale.

A tali fini risponde il disegno di legge che si propone e che consta di tre articoli.

Con l'articolo 1, l'attuale stanziamento di lire 12 miliardi e 100 milioni viene portato a lire 13 miliardi e 100 milioni a partire dal 1967, ferma restando ovviamente la misura dello stanziamento di lire 200 milioni specificamente destinato all'assistenza sanitaria dei ciechi.

Con l'articolo 2 viene autorizzata la concessione all'Opera di un contributo straordinario di lire 3 miliardi, somma che è prevista nel disegno di legge (atto Camera numero 3692) recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966.

Con l'articolo 3 si prevedono i mezzi di copertura degli oneri di spesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 3, e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentato, a partire dall'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo.

Art. 2.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore della predetta Opera nazionale per i ciechi civili.

Art. 3.

All'onere di lire 3 miliardi di cui all'articolo 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 ed a quello di lire 1 miliardo di cui all'articolo 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello stesso capitolo del predetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.